



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IFPDT

Guida per il trattamento dei dati personali in seno all'Amministrazione federale

Agosto 2009



Indice

Guida per il trattamento dei dati personali in seno all'Amministrazione federale	1
Indice:	2
1. Indicazioni esplicative in merito alla legge federale sulla protezione dei dati	3
2. Detentore di una collezione di dati personali e sue responsabilità.....	4
2.1 Principi generali del trattamento di dati personali	4
2.1.1 Base legale	4
2.2 Raccolta di dati personali	5
2.3 Comunicazione di dati personali	6
2.4 Dichiarazione di collezioni di dati	7
2.5 Dichiarazione di trasmissioni all'estero	7
2.6 Diritti e procedure.....	7
2.6.1 Obbligo di informare.....	8
2.6.2 Gratuità ed eccezioni	8
2.7 Sicurezza dei dati.....	9
3. Qualche suggerimento utile.....	11
4. Allegato. Definizioni della legge sulla protezione dei dati.....	12



1. Indicazioni esplicative in merito alla legge federale sulla protezione dei dati

Il 1° luglio 1993 sono entrate in vigore la legge sulla protezione dei dati (LPD) e la relativa ordinanza (OLPD). Nuove disposizioni valgono dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni ivi contenute concernenti il trattamento di dati personali valgono sia per le persone private sia per gli organi federali.

Il presente opuscolo si rivolge ai responsabili di collezioni di dati in seno all'Amministrazione federale. Per il trattamento di dati nel settore privato è disponibile un opuscolo separato sul sito dell'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza. Il trattamento di dati da parte di autorità cantonali e comunali è disciplinato dal diritto cantonale.

La presente guida offre una visione d'insieme dei principi che regolano la protezione dei dati di cui il detentore di una collezione deve tenere conto. Essa indica inoltre le riflessioni concrete da compiere prima di raccogliere, trattare o comunicare dati personali.

Per altre domande riguardo alle responsabilità dei detentori di collezioni di dati o in generale in merito alla legge sulla protezione dei dati, vi invitiamo a rivolgervi al consulente per la protezione dei dati a livello di dipartimento.



2. Detentore di una collezione di dati personali e sue responsabilità

Per «detentore di una collezione di dati personali» s'intende l'organo federale competente che decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati personali. Nell'ottica della protezione dei dati, esso non deve necessariamente coincidere con la persona che di fatto raccoglie o modifica i dati della collezione.

2.1 Principi generali del trattamento di dati personali

Secondo gli articoli 4 e 5 LPD, in occasione di ogni trattamento di dati personali occorre rispettare i seguenti principi.

I dati personali devono essere raccolti **in modo lecito**. Sono dati raccolti in modo illecito i dati ottenuti con la forza, il dolo, la minaccia o l'inganno nei confronti della persona interessata. Anche gli organi federali possono trattare dati personali soltanto se esiste una base legale (v. cap. 2.1.1).

Secondo la legge sulla protezione dei dati, questi ultimi devono essere trattati conformemente al principio della **buona fede**, vale a dire che la persona interessata dev'essere a conoscenza della raccolta e del trattamento di dati che la concernono. Informare male o non informare affatto una persona in merito al modo e allo scopo del trattamento contravviene a tale principio. Per dolo si intendono ad esempio sorveglianze telefoniche illecite, rilievi occulti di dati mediante manipolazione di programmi informatici o la raccolta segreta di dati, metodi questi non previsti dalla legge.

I dati possono essere trattati soltanto per lo **scopo** indicato all'atto della loro raccolta, che risulta dalle circostanze o è previsto dalla legge.

Il detentore di una collezione di dati personali deve inoltre accertarsi della **correttezza** dei dati contenuti. Ciò implica che i dati devono essere attuali e deve essere possibile rettificarne le inesattezze.

Il trattamento dei dati rappresenta sempre un'ingerenza nella sfera privata, e deve dunque essere ridotto al minimo. Il detentore di una collezione di dati privati può perciò trattare soltanto i dati assolutamente necessari per l'adempimento del suo compito (**principio della proporzionalità**). I dati di cui non si ha più bisogno devono essere distrutti o archiviati.

La persona interessata dev'essere a conoscenza della raccolta e in particolare dello scopo del trattamento dei dati che la concernono. Tale regola, introdotta con la revisione della LPD, concretizza il principio della buona fede e mira in tal modo ad aumentare la trasparenza del trattamento di dati. Tale principio significa che, in circostanze normali, la persona interessata deve essere a conoscenza del fatto che sono stati raccolti, o che potranno essere raccolti, dati che la riguardano (prevedibilità). In particolare, le persone devono conoscere lo scopo del trattamento di dati oppure poter accertare che lo scopo era stato indicato al momento della raccolta o che è reso evidente dalle circostanze.

2.1.1 Base legale

L'articolo 17 capoverso 1 LPD stabilisce che il trattamento di dati da parte di organi federali necessita di una base legale. Per sapere se tale trattamento debba essere disciplinato a livello di legge o di ordinan-



za, occorre tenere presente le norme generali di tecnica legislativa. È determinante accertare in che misura il trattamento dei dati ingerisca nella personalità dei cittadini. Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità è quindi per principio necessaria una base giuridica sancita in una legge in senso formale.

Soltanto in tre casi si possono trattare eccezionalmente questi dati senza una base giuridica formale (art. 17 cpv. 2 LPD):

- se il trattamento è indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale, oppure
- se il Consiglio federale lo autorizza, poiché non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate, oppure
- se la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico o ha reso i suoi dati accessibili a tutti.

2.2 Raccolta di dati personali

Il trattamento di dati personali in modo lecito implica anche una raccolta giuridicamente ineccepibile degli stessi. In occasione di raccolte sistematiche, per esempio nel caso di questionari, l'organo federale deve informare gli interessati in merito ai seguenti punti:

- scopo del trattamento;
- base giuridica del trattamento;
- categorie degli interessati alla collezione di dati;
- categorie di dati;
- destinatario dei dati.

La raccolta di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità deve essere chiaramente riconoscibile per le persone interessate, tranne nei casi eccezionali previsti dalla legge.

Una diversa procedura nel trattamento di dati personali violerebbe evidentemente i principi generali della protezione dei dati.

È possibile raccogliere dati soltanto se sono indispensabili all'adempimento dei compiti legali. Ne risulta che è necessario distruggere i dati di cui non si ha più bisogno, a meno che non debbano essere conservati quali prove o consegnati all'Archivio federale (art. 21 LPD).

Occorre informare la persona interessata di cui vengono rilevati i dati, se tale operazione non risulta chiaramente dalle circostanze.

Anche l'esattezza dei dati va controllata. Così facendo si evitano, ad esempio, inutili richieste d'informazioni.



2.3 Comunicazione di dati personali


La comunicazione dei dati personali, come ogni tipo di trattamento di dati, deve essere prevista da una base giuridica conformemente all'articolo 17 LPD.

Per garantire un'attività amministrativa razionale e l'adempimento dei compiti legali da parte degli organi federali, l'articolo 19 LPD prevede tuttavia alcune eccezioni, applicabili soltanto nei casi elencati nell'articolo 19 e che devono essere interpretate restrittivamente.

Tali eccezioni concernono esclusivamente la trasmissione di dati personali e non il trattamento dei dati in generale. Ciò significa che le disposizioni dell'articolo 19 non esonerano dall'istituzione dei fondamenti giuridici necessari al trattamento dei dati.

Per la comunicazione di dati personali mediante una procedura di bando tali eccezioni non sono valide. Per procedura di bando si intende una procedura automatizzata che permette a un terzo di accedere ai dati, senza che questi debba procurarsi un'apposita autorizzazione presso il detentore della collezione di dati (ad es. accessi on line, principio del self service).

Secondo l'articolo 19 capoverso 3 LPD, la comunicazione di dati mediante una procedura di bando deve essere prevista esplicitamente da una base legale, almeno un'ordinanza del Consiglio federale. Per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione, come pure di profili della personalità mediante una procedura di bando è necessaria una base legale esplicita in senso formale, a livello di legge o persino di Costituzione.





2.4 Dichiarazione di collezioni di dati

Gli organi federali sono obbligati a dichiarare all'Incaricato federale per la protezione dei dati tutte le collezioni da loro gestite prima che diventino operative (art. 11a cpv. 2 e 4 LPD).

L'articolo 11a capoverso 5 LPD e l'articolo 4 OLPD enumerano le deroghe all'obbligo di notifica. Quest'ultimo decade ad esempio quando l'organo federale ha designato un responsabile della protezione dei dati.

Di norma gli organi federali comunicano le loro collezioni di dati all'IFPDT su Internet al seguente indirizzo: <https://intranet.datareg.admin.ch>. Oltre a tale accesso, è possibile utilizzare la registrazione tramite Internet: <https://www.datareg.admin.ch>

2.5 Dichiarazione di trasmissioni all'estero

I dati personali, il cui trattamento non presenta difficoltà in Svizzera, se comunicati all'estero, possono invece pregiudicare la personalità delle persone interessate. Per questo motivo è lecito trasmettere dati a Paesi che non garantiscono una protezione dei dati adeguata solo nei casi previsti dall'articolo 6 capoverso 2 LPD.

Di norma si può presumere che uno Stato che abbia ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale e che abbia sottoscritto il relativo protocollo addizionale garantisca una protezione adeguata. Questo è del resto il caso per i Paesi dell'UE.

Per poter valutare agevolmente la situazione nell'ambito della comunicazione dei dati all'estero e dell'informazione delle persone interessate, l'IFPD ha allestito un elenco di Stati che applicano una legislazione in materia di protezione dei dati adeguata a quella svizzera. Esso è ottenibile consultando il sito <http://www.lincaricato.ch>.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza deve essere informato delle garanzie conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera a.

Inoltre, gli organi federali devono rispettare le condizioni concernenti i diritti in materia di protezione dei dati per il trattamento di dati personali da parte di organi federali, in particolare devono fondarsi su una base legale per la comunicazione di dati personali (art. 19 LPD).

Maggiori indicazioni sulle regole concernenti la trasmissione di dati all'estero tramite organi federali sono disponibili nelle nostre informazioni e nel nostro breve commento sul sito: <http://www.lincaricato.ch>.

2.6 Diritti e procedure

Ogni persona che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere dall'organo federale responsabile che verifichi od ometta un trattamento abusivo, che elimini le conseguenze di tale trattamento o che fornisca informazioni sui dati memorizzati.

In conformità della vigente prassi di diritto amministrativo è autorizzata a far valere tali diritti non soltanto la persona interessata bensì, in determinate circostanze, anche una terza persona. La cerchia di persone autorizzate a far valere questi diritti è quindi più ampia di quella prevista nella parte della legge con-



cernente il diritto privato. La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Indipendentemente da una procedura amministrativa, la persona interessata può anche chiedere all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza di chiarire i fatti.

2.6.1 Obbligo di informare

Ogni persona di cui sono trattati i dati in una collezione ha il diritto di essere informata gratuitamente in merito, per poter chiedere, se del caso, la correzione o la distruzione dei dati in questione.

Restrizioni del diritto d'accesso ai dati sono possibili soltanto nel quadro dell'articolo 9 LPD, vale a dire qualora una legge in senso formale lo preveda, interessi preponderanti di un terzo o interessi preponderanti pubblici lo esigano o nel caso in cui l'informazione comprometta lo scopo di un'istruzione (penale).

Qualora il diritto d'accesso ai dati sia sottoposto a restrizioni, occorre comunicarlo per scritto alla persona interessata entro 30 giorni indicandone il motivo.

Il diritto d'accesso ai dati può essere esercitato dalla persona interessata nel quadro di una procedura amministrativa.

Esso è l'istituto giuridico più importante della legge sulla protezione dei dati, poiché rappresenta l'unico strumento a disposizione della persona interessata per esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati. Eventuali restrizioni possono essere applicate soltanto se assolutamente necessarie. Occorre assicurarsi che, in merito all'esercizio di tale diritto d'accesso, sia garantito il principio della trasparenza dell'attività amministrativa.

2.6.2 Gratuità ed eccezioni

Il diritto d'accesso ai dati è gratuito conformemente all'articolo 8 capoverso 5 LPD poiché l'esercizio di un diritto fondamentale strettamente legato alla libertà personale non può essere subordinato al pagamento di un emolumento.


Esistono soltanto due eccezioni:

- se la persona interessata ha già ricevuto l'informazione nel corso degli ultimi dodici mesi può essere chiesta una partecipazione finanziaria. Qualora però l'interessato possa far valere un interesse degno di protezione, ad esempio un cambiamento dei dati avvenuto nel frattempo, il detentore della collezione di dati non può riscuotere alcun emolumento (art. 2 cpv. 1 lett. a OLPD). Lo scopo di questa disposizione è di limitare il numero delle richieste d'informazione vessatorie;
- se la comunicazione d'informazioni è causa di una notevole mole di lavoro, ad esempio nel caso di dati già resi parzialmente anonimi o che richiedono ricerche complicate in collezioni di dati gestite manualmente, è pure consentito riscuotere un emolumento. Il detentore non può tuttavia far valere la notevole mole di lavoro, se le difficoltà sono originate da un'insufficiente organizzazione e amministrazione della sua collezione.

La partecipazione alle spese è di 300.- franchi al massimo. Il detentore deve informare il richiedente, se intende chiedere una partecipazione alle spese affinché questi abbia la possibilità di ritirare la sua domanda.



Alla pagina seguente sono illustrate le diverse operazioni da svolgere.



2.7 Sicurezza dei dati

Mentre la protezione dei dati si prefigge la tutela della personalità, la sicurezza dei dati si occupa della protezione dell'informazione, vale a dire che la confidenzialità, la disponibilità e l'integrità devono essere garantiti. La sicurezza dei dati comprende tutti i provvedimenti che il detentore della collezione di dati deve adottare per soddisfare le esigenze della legge sulla protezione dei dati.

La legge sulla protezione dei dati prescrive la necessità di proteggere, mediante misure tecniche e organizzative appropriate, i dati personali contro ogni trattamento non autorizzato (art. 7 LPD). Tali misure comprendono fra l'altro il controllo dell'accesso alle installazioni, del trasporto, della comunicazione, della memoria, dell'utilizzazione e dell'introduzione dei dati. In certi casi il detentore di una collezione di dati è tenuto a verbalizzare i trattamenti e ad allestire un regolamento per il trattamento (art. 10 e 11 OLPD).



È possibile informarsi sulle misure prescritte concretamente nell'ordinanza relativa alla legge federale della protezione dati (art. 20-23 OLPD).

In caso di difficoltà nell'applicazione di tali misure o per ulteriori informazioni, è disponibile una guida sulle misure tecniche e organizzative.



3. Qualche suggerimento utile

Se si trattano collezioni di dati, occorre allestire un elenco di tutti i registri di dati che permettono di accedere ai dati secondo le persone interessate. In questo modo è possibile definire chi colleziona dati personali, quali dati sono raccolti e per quali scopi. In base a un simile registro si possono adottare più efficacemente i provvedimenti indispensabili a un corretto trattamento dei dati.

Un consulente per la protezione dei dati si occupa del coordinamento e della pianificazione nel settore della protezione dei dati per l'ufficio o il Dipartimento (art. 23 OLPD). Le esperienze nel settore della protezione dei dati all'estero hanno mostrato come tale servizio sia estremamente utile, soprattutto per consulenza, pianificazione e coordinamento. In altro modo, sovente è impossibile tenere conto delle esigenze della protezione dei dati. In caso di difficoltà in materia di protezione dei dati occorre rivolgersi al consulente responsabile per la protezione dei dati.

I collaboratori vanno informati sul trattamento dei dati personali conformemente alla legge sulla protezione dei dati, facendo circolare ad esempio un promemoria concernente le disposizioni della legge sulla protezione dei dati e indicando quali sono i principi del trattamento dei dati personali. Inoltre, i collaboratori possono essere vincolati per scritto all'obbligo di discrezione.

Un trattamento dei dati personali non conforme alla legge sulla protezione dei dati può intaccare l'immagine dell'organo federale e del Dipartimento.



4. Allegato. Definizioni della legge sulla protezione dei dati

Dati personali:	tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile.
Persone interessate:	persone fisiche (individui) o giuridiche (imprese) i cui dati sono oggetto di trattamento.
Dati personali degni di particolare protezione:	i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza, le misure d'assistenza sociale, i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali.
Profilo della personalità:	una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica.
Trattamento:	qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati.
Comunicazione:	il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione.
Collezione di dati:	ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate.
Organi federali:	autorità e servizi della Confederazione, come pure persone incaricate di svolgere compiti federali, ad es. casse malati
Detentore di una collezione di dati:	la persona privata o l'organo federale che decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati.